

REGIONE DEL VENETO



**ULSS4**  
VENETO ORIENTALE

PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA “PIASTRA AMBULATORIALE MULTIDISCIPLINARE” PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE).

**CIG 7986425E63 – CUP: I39J19000210005**

## DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA .....	2
1. PREMESSE .....	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara .....	3
2.2 Chiarimenti E COMUNICAZIONI .....	5
3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	8
5. OGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6. REQUISITI GENERALI .....	11
6.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
6.2 Requisiti di idoneità .....	11
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria E TECNICO ORGANIZZATIVA .....	11
7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	12
8. INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
9. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	15
10. AVVALIMENTO .....	16
11. SUBAPPALTO.....	18
12. GARANZIA PROVVISORIA .....	18
13. SOPRALLUOGO.....	21
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	22
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	22
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....	25
18. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE .....	26
19. CALCOLO E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	27
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	28
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO .....	28
22. ALLEGATI.....	29

### 1. PREMESSE

Con deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 21 GIUGNO 2019, questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA AMBULATORIALE MULTIDISCIPLINARE PRESSO L'OSPEDALE DI PORTOGRUARO (VE)".

L'affidamento avverrà mediante una procedura aperta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al bando della piattaforma MEPA "Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, riguardanti opere specializzate di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 "Testo unico in materia edilizia", che prevedono una delle OS elencate come categoria prevalente dell'opera (eccetto OS13, OS18, OS32), fino ad un valore pari a 1.000.000,00 di euro, così come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)", con applicazione del criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 del Codice, **determinato mediante offerta a prezzi unitari**,

previa approvazione della documentazione amministrativa presentata, con applicazione di quanto prescritto dall'art. 97, comma 8 del predetto decreto che recita testualmente: "Per i lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci".

Pertanto l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l'e-Procurement.

La documentazione di gara ed il progetto in formato elettronico disponibili sul sito internet dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale": [www.aulss4.veneto.it](http://www.aulss4.veneto.it). e tra i documenti allegati nella RdO.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Portogruaro [Codice ISTAT 027029 ].

Trattasi dei lavori necessari per la realizzazione, mediante intervento di completamento, di una nuova piastra ambulatoriale multidisciplinare nell'ambito dell'ala attualmente esistente ma inutilizzata presso l'Ospedale di Portogruaro.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Francesco Baradello, direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo dei lavori predisposto ai sensi degli artt. 23, commi 7 e 8 del Codice, che comprende gli elaborati di seguito indicati:

Elaborati Generali

RT-GEN. Relazione Generale;

CP - Cronoprogramma;

PM – Piano di Manutenzione;

PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento;

QE – Quadro Economico;

SC – Schema di Contratto;

## Opere Edili

AP – ED Analisi prezzi;

CM-ED Computo Metrico,

CME-ED Computo Metrico Estimativo;

CSA-ED Capitolato Speciale D'Appalto;

DDP-ED Disciplinare Descrittivo e Prestazione degli Elementi Tecnici;

EPU-ED Elenco Prezzi Unitari;

QIM-ED Quadro incidenza manodopera;

RST-ED Relazione Tecnica Specialistica e di Calcolo

ED-01 Legenda e Simbologia

ED-02 Inquadramento Territoriale e Planimetrie

ED- 03 Piante e Sezioni

ED-04 Particolari Costruttivi

## Impianti Meccanici

AP – IM Analisi prezzi;

CM-IM Computo Metrico,

CME-IM Computo Metrico Estimativo;

CSA-IM Capitolato Speciale D'Appalto;

DDP-IM Disciplinare Descrittivo e Prestazione degli Elementi Tecnici;

EPU-IM Elenco Prezzi Unitari;

QIM-IM Quadro incidenza manodopera;

RST-IM Relazione Tecnica Specialistica e di Calcolo

IM-01 Legenda e Simbologia

IM-02 Schema funzionale termofluidi

IM-03 Disposizione apparecchiature

IM-04 Particolari Costruttivi

## Impianti Elettrici

AP – IE Analisi prezzi;

CM-IE Computo Metrico,

CME-IE Computo Metrico Estimativo;  
CSA-IE Capitolato Speciale D'Appalto;  
DDP-IE Disciplinare Descrittivo e Prestazione degli Elementi Tecnici;  
EPU-IE Elenco Prezzi Unitari;  
QIM-IM Quadro incidenza manodopera;  
RST-IM Relazione Tecnica Specialistica e di Calcolo  
IE-01 Legenda e Simbologia  
IE-02 Schema funzionale  
IE-03 Schemi unifilari  
IE-04 Disposizione apparecchiature  
IE-05 Disposizione apparecchiature  
Il presente disciplinare di gara e i relativi allegati;  
Schema di contratto, allegato al progetto esecutivo;

## **2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzione “*Comunicazioni con i fornitori*” presente sulla piattaforma MEPA, **entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019.**

In tal senso farà fede la data di richiesta del chiarimento nell'area di comunicazione del MEPA.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in forma anonima sia all'indirizzo internet :

<https://www.aulss4.veneto.it/bandi-di-gara/bandi-di-lavori>,

sia utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma, entro e non oltre il termine di almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno riportare **l'oggetto della gara** seguito dalla dicitura: “**Richiesta chiarimenti**”.

### **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, il loro indirizzo PEC.

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Azienda e gli offerenti avverranno, ai sensi del Codice dei contratti, a mezzo di strumenti elettronici.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica nel rispetto dei tempi e con le modalità previsti dalle leggi vigenti.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Azienda non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, l'Azienda si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo del sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge sopra indicate.

### 3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche.

Il valore stimato dell'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 16, del Codice, calcolato tenendo conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente indicati nel Capitolato speciale d'appalto (CSA), è di euro 553.088,18 di cui euro 16.081,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori previsti nel progetto sono i seguenti:

Lavorazioni				Lavorazioni	Costi della sicurezza	Totale
Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010						
1	"Impianti termici e di condizionamento"	"Prevalente"	OS28 classe II	192.627,98	5.768,40	198.396,38
2	"Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"	"Scorporabile"	OS30 classe I	168.611,51	5.049,21	173.660,72

3	“Edifici civili e industriali”	“Scorporabile	OG1 classe I	175.767,57	5.263,51	181.031,08
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>537.007,06</b>	<b>16.081,12</b>	<b>553.088,18</b>

Ai sensi del disposto dell'articolo 105 del Codice i lavori sopra descritti sono subappaltabili nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto ad impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi esposti.

I lavori rientrano nella categoria “OS28” - Impianti termici e di condizionamento classifica II – fino a per 516.000,00 in forza del disposto dell'art. art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, che così recita *“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*.

Le parti di lavoro scorporabili per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologici o di rilevante complessità tecnica, così come individuate dal D.M. n. 248/2016, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e superiori a 150.000 euro sono indicate al punto 2 della tabella.

Tali parti di lavoro sono tutte eseguibili dall'appaltatore solo se è in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati;

Sono altresì subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo delle opere per la singola categoria ad impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati;

L'importo dei lavori oggetto di subappalto non è computato al fine del raggiungimento del limite stabilito dall'art. 105, comma 2 del Codice (30% dell'importo complessivo del contratto).

Parti di lavori scorporabile appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e superiore a 150.000,00 euro sono quelle indica al punto 3 della tabella.:

Tali parti di lavoro sono tutte eseguibili dall'appaltatore solo se è in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati;

Sono altresì subappaltabili nel limite della quota massima subappaltabile pari al 40% dell'importo complessivo del contratto ad impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati.

L'operatore economico in possesso dei requisiti nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per le opere della categoria OS 30 non è ammesso l'avvalimento, se il loro valore supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

L'importo a base di gara è al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad euro 16.081,12 al netto di iva e **non è soggetto a ribasso.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato complessivamente in euro 112.996,80.

L'appalto è finanziato mediante fondi aziendali.

Il corrispettivo dei lavori sarà determinato "in parte a corpo e in parte a misura", ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis 3, del Codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, è prevista un'anticipazione del prezzo del contratto secondo le modalità previste dal citato articolo.

#### **4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Tutte le opere appaltate, dovranno essere completamente ultimate nel termine di 280 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.



## **5. OGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici abilitati al mercato elettronico (MEPA) possono partecipare alla procedura anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica. In questo caso tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato elettronico al momento della presentazione dell'offerta, ex art. 2 del "Capitolato d'oneri per l'abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.".

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione d'impres aderenti ad un contratto di rete o G.E.I.E., ciascun soggetto dovrà dichiarare l'attività e/o la quota che eseguirà ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, conformemente al modello allegato al presente disciplinare ALLEGATO 1 – Dichiarazione impegno raggruppamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

### 6.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

**1. Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

**1. Attestazione, rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del DPR 207/2010 (Regolamento) la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa che poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS30 è superiore al 10% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, sia qualificato nella categoria OS30 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni di cui alla predetta categoria OS30 non è ammesso l'avvalimento, in quanto il loro valore supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

*N.B.: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.*

## **7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (*raggruppamenti temporanei*), lett. e) (*consorzi ordinari*), lett. f) (*aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) e lett. g) (*GEIE*) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- ✓ **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto da
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- ✓ **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 – lett. b):  
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- ✓ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.2):**  
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice di **TIPO ORIZZONTALE** i requisiti di qualificazione richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante

percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice di **TIPO VERTICALE**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice di **TIPO MISTO**: consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento

dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

N.B.:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all' art. 45, c. 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all' art. 45 , c. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno ex art. 48 del Codice.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

#### **Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta tecnica e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

## **8. INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- ✓ Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 – lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- ✓ Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 – lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- ✓ Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere posseduto:
  - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, secondo quanto prescritto dalla ed in particolare dall'art. 47 del Codice.

## **9. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

## 10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, **che dovranno anch'essi essere iscritti ed abilitati alla piattaforma del MEPA.**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.89, c., l'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

1. **originale o copia conforme del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall' impresa ausiliaria che dall' impresa ausiliata.

*NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.*

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano



preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

2. **Copia dell'attestazione SOA** dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3. **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa:
  - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
  - b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. **PASSOE** dell'ausiliaria.

I documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- la stazione appaltante effettuerà, in corso di esecuzione, le verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli

obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);

- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

## 11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente **di importo pari ad € 11.061,76**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso "Servizio Tesoreria dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" versato sul conto corrente IBAN: IT49J0306902126100000046053, specificando nella causale di versamento l'oggetto della procedura di gara;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si*

*adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul Presidio Ospedaliero di Portogruaro (Ve) è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, presso la Sede Direzionale dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", P.zza De Gasperi, n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) è l'unità operativa a cui rivolgersi, previo appuntamento telefonico, per l'effettuazione della presa visione dei luoghi, a tal proposito, si dovrà contattare la segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ai seguenti recapiti telefonici: 0421/228000 – 8047 – 8102 (e-mail: segreteria.tecnicosd@aulss4.veneto.it.).

Si evidenzia che il sopralluogo potrà essere effettuato solo nelle giornate stabilite: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 17:30 del lunedì e del giovedì, **la richiesta di sopralluogo dovrà essere formulata perentoriamente entro le ore 17:30 del giorno 26/08/2019.**

Si precisa che il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, in corso di validità o da un soggetto in possesso del documento di identità, in corso di validità, con apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti (pertanto è ammesso il sopralluogo anche da parte di soggetti non dipendenti, purché muniti di apposita delega).

La stazione appaltante rilascerà un'attestazione di avvenuto sopralluogo, come da modello di "Dichiarazione di presa visione dei luoghi", allegato al presente documento.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

#### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement MEPA:

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 DEL 13/09/2019**

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma MEPA.

La procedura telematica si svolgerà nel sistema dell'e-procurement Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), attraverso una richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati all'apposito bando.

I concorrenti che intendono partecipare ed in possesso dei requisiti di ammissione, dovranno presentare, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato sulla piattaforma del M.E.P.A., la documentazione di seguito elencata, negli appositi campi, distinti per ciascuno di detti documenti, esclusivamente in formato PDF, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):

**A) Busta telematica contenente la “Documentazione amministrativa”:**

**1) Dichiarazione di presa visione dei luoghi**, mediante il modello allegato (Allegato 2), debitamente compilato e attestante l'avvenuta presa visione.

**2) l'eventuale “Dichiarazione di impegno al raggruppamento/consorzio ...”, mediante l'utilizzo del modello (Allegato 1), nel caso di imprese raggruppate/consorziate.**

**3) Attestazione SOA** (categoria e classifica) per i lavori da eseguire;

**4) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**5) Garanzia provvisoria**, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (€.798.467,07), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**6) Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del predetto decreto;

7) ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

1. copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
2. **(Solo in caso di avvalimento)**

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 10).

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

All'interno della "Busta telematica – offerta economica", l'operatore economico dovrà inserire:

**1) Offerta economica**, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contenente le seguenti indicazioni:

- La denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita i.v.a., sede legale della ditta;
- **Il prezzo dell'appalto/valore offerto (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)**, espresso in cifre ed in lettere, con due decimali dopo la virgola, al netto dell'onere dell'i.v.a., il valore offerto per l'esecuzione dei lavori in argomento, a pena di esclusione, non potrà superare l'importo fissato a base di gara, che ammonta ad euro 537.007,06 (al netto dell'onere dell'i.v.a.), oltre ad euro 16.081,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **dichiarazione, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico dovrà indicare esplicitamente nell'offerta, a pena di esclusione, per l'entità e le caratteristiche delle opere:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui valore deve essere espresso in cifre ed in lettere;
- i propri costi della manodopera, il cui valore deve essere espresso in cifre ed in lettere.

**L'offerta presentata dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della ditta e corredata della copia fotostatica del documento di riconoscimento,**

2) **Lista delle lavorazioni**, si evidenzia che l'operatore economico dovrà, altresì, allegare all'offerta, la "Lista delle lavorazioni" previste per l'esecuzione dell'opera, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, scansionata e firmata digitalmente.

In particolare:

- 1) nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto e il codice dell'articolo, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce;
- 2) il concorrente dovrà riportare: nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta;
- 3) nell'ultima pagina deve essere riportato l'importo totale "a corpo e a misura" offerto unitamente al conseguente ribasso percentuale (con cinque decimali) rispetto al prezzo posto a base di gara da indicarsi entrambi in cifre e in lettere. Il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all'importo posto a base di gara.

**In caso di offerte valide uguali, si procederà per l'aggiudicazione, nei modi stabiliti dall'art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924.**

### **19. Svolgimento della procedura telematica sulla piattaforma del M.E.P.A.**

L'Amministrazione, previa comunicazione dell'ora e del giorno, da inviare tramite lo step "*Comunicazioni con i fornitori*" della piattaforma del M.E.P.A., provvederà in seduta pubblica, in modalità telematica, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed economica ed in seduta riservata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione prodotta.

In tale seduta, nonché alla/e successiva/e, le ditte concorrenti potranno assistere collegandosi "a distanza" alla piattaforma M.E.P.A., attraverso la propria postazione.

In seduta pubblica, in modalità telematica, l'Amministrazione provvederà, altresì, ad aggiudicare la fornitura dei lavori a favore della ditta che avrà formulato la migliore offerta economica.

## **18. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE**

L'offerta non sarà considerata valida a tutti gli effetti e sarà, pertanto esclusa dalla procedura di gara se:

1. redatta in modo difforme a quanto sopra stabilito: lett. B), punto 1) e 2);
2. viziata da insanabile mancanza o incompletezza o irregolarità;
3. pervenuta, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione;
4. non sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della ditta con firma digitale.

## **19. CALCOLO E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Nel caso che il numero delle offerte sia almeno pari a 10,

1. Qualora le funzionalità del sistema MEPA non siano conformi alle modifiche apportate all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Il soggetto deputato all'espletamento della gara all'apertura della fase di valutazione verificherà il numero delle offerte ammesse e individuerà il metodo che verrà adottato per il calcolo della soglia di anomalia, tra i due previsti al comma 2 dell'art. 97 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32/2019.

La verifica sarà effettuata prima dell'apertura della busta economica dove sarà possibile determinare il numero delle offerte ammesse.

Una volta aperte le offerte economiche effettuerà off line al controllo delle offerte che possono risultare anomale e provvederà ad escluderle.

3. Qualora le singole funzionalità del MEPA siano conformi al richiamato articolo:

Una volta aperte le offerte economiche la piattaforma effettuerà, in maniera automatica un controllo relativamente le offerte che possono risultare anomale ed eseguirà automaticamente il metodo di calcolo previsto dalla normativa.

Nel caso che il numero delle offerte sia almeno pari a 10 le offerte calcolate come anomale non saranno escluse automaticamente da MEPA, ma vi provvederà il Soggetto deputato all'espletamento della gara.

Se le offerte pervenute siano inferiori a 10, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Per le suddette operazioni il RUP si avvale dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

## **20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Venezia – Cannaregio, 2277, 30121 Venezia VE, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO**

L'accesso agli atti da parte delle ditte concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivino gli interessi sono regolate dalla L. 241/1990, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal regolamento dell'Azienda U.I.s.s. n. 4, consultabile sul sito internet istituzionale, nella sezione "I regolamenti dell'Azienda U.I.s.s. n. 4", ove è reperibile anche il relativo modulo di richiesta.

Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 "Informativa" del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che i dati personali forniti dalle ditte saranno trattati dalla stazione appaltante per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale e successiva stipula dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto del summenzionato decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Si precisa, inoltre, che l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", nella persona del suo Legale Rappresentante.

## **22. ALLEGATI**

Sono allegati, al presente disciplinare di gara, quali parti integranti e contestuali, i seguenti documenti:

Allegato 1 – Dichiarazione impegno raggruppamento;

Allegato 2 – Dichiarazione di presa visione dei luoghi;

Allegato 3 – Lista delle lavorazioni.